

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Inammissibilità dell'appello per ragioni processuali, ordinanza richiamante l'art. 348-ter c.p.c., strumenti di tutela

Va confermato il principio per cui la decisione che pronunci l'inammissibilità dell'appello per ragioni processuali, ancorchè adottata con ordinanza richiamante l'art. 348-ter c.p.c., ed eventualmente nel rispetto della relativa procedura, è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione, trattandosi, nella sostanza, di una sentenza di carattere processuale che, come tale, non contiene alcun giudizio prognostico negativo circa la fondatezza nel merito del gravame, differendo, così, dalle ipotesi in cui tale giudizio prognostico venga espresso, anche se, eventualmente, fuori dei casi normativamente previsti.

NDR: Per tale principio si veda [Cassazione civile, sezioni Unite, sentenza del 2.2.2016, n. 1914](#), con [nota di CASCELLA](#).

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 7.3.2017, n. 5619

...omissis...

La memoria ex art. 378 c.p.c., del C. è inammissibile perchè tardiva, in quanto il relativo deposito non rispetta il termine di cinque giorni di cui alla citata norma processuale, da computarsi a ritroso nel rispetto dell'art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, ma in correlazione alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il dies ad quem dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo (Cass., 30 giugno 2014, n. 14767).

Detto deposito, quindi, avrebbe dovuto essere effettuato il 7 dicembre 2016, in ragione della festività cadente il successivo 8 dicembre.

Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 3, rispettivamente violazione degli artt. 112 e 633 c.p.c., per non aver il Tribunale pronunciato sull'eccezione di illegittimità del decreto ingiuntivo emesso in carenza di idonea prova scritta e, comunque, pur avendo riconosciuto una siffatta carenza e ritenuto che tanto poteva rilevare ai soli fini delle relative spese processuali, per non aver tratto le dovute conseguenze circa la revoca del provvedimento di ingiunzione e l'addebito delle relative spese a carico dell'istante (profilo, questo, su cui il ricorrente insiste ai fini di evidenziare il residuo ed effettivo interesse alla pronuncia da parte del giudice del merito: cfr. p. 21 del ricorso).

Il motivo è inammissibile.

Occorre premettere che la decisione che pronuncia l'inammissibilità dell'appello per ragioni processuali, ancorchè adottata con ordinanza richiamante l'art. 348-ter c.p.c., ed eventualmente nel rispetto della relativa procedura, è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione, trattandosi, nella sostanza, di una sentenza di carattere processuale che, come tale, non contiene alcun giudizio prognostico negativo circa la fondatezza nel merito del gravame, differendo, così, dalle ipotesi in cui tale giudizio prognostico venga espresso, anche se, eventualmente, fuori dei casi normativamente previsti (così Cass., sez. un., 2 febbraio 2016, n. 1914).

Nella specie, il giudice di appello ha ritenuto inammissibile "per carenza di interesse dell'appellante" il motivo di gravame sulla omessa pronuncia di nullità del decreto ingiuntivo, per non aver il C. proposto "uno specifico motivo di censura in ordine alla regolazione delle spese di primo grado", ciò che integra una statuizione autonoma di carattere processuale (sotto entrambi i connessi profili dell'interesse all'impugnazione e della genericità dei motivi di gravame, quest'ultimo da ricondurre all'art. 342 c.p.c.) dell'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., rispetto a quella della sentenza di primo grado.

Ordinanza che, dunque, avrebbe dovuto essere impugnata in parte qua, ciò che, invece, il ricorrente non ha fatto.

Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, violazione dell'art. 2697 c.c., per aver il giudice di primo grado sovvertito l'onere di prova a carico dell'opponente, sollevando l'opposto/attore dal provare l'effettiva debenza della pretesa creditoria, mancando di motivare sulla contestazione degli estratti conto, neppure comunicati al correntista, e negando l'ammissione di c.t.u. contabile, da non reputarsi esplorativa, anche tenuto conto delle eccezioni sulla validità della pattuizione degli interessi, là

dove "nel nuovo testo della legge di stabilità... non si parla... di periodicità di interessi capitalizzati, ma di periodicità della liquidazione degli stessi".

Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e art. 1375 c.c., per aver il Tribunale escluso la prova in ordine alla sussistenza di danni a carico di esso fideiussore, là dove, invece, "la prova era in atti e risultava dalla documentazione prodotta".

Il secondo e terzo motivo - da scrutinarsi congiuntamente sono in parte infondati e in parte inammissibili.

Il Tribunale ha ritenuto provato, in sede di cognizione ordinaria, il credito vantato dalla banca in forza della mancata specifica contestazione degli estratti conto (in conformità a Cass., 25 settembre 2003, n. 14234 e Cass., 3 maggio 2011, n. 9695) e del regolamento contrattuale, quanto alla validità della pattuizione degli interessi ultralegali, così da non sovvertire affatto il riparto degli oneri di prova, ma apprezzando la consistenza degli elementi forniti dall'ingiungente, anche alla luce del contegno processuale dell'ingiunto, altresì correttamente negando l'ammissione di c.t.u. in quanto reputata di carattere meramente esplorativo (tra le altre, Cass., 2 febbraio 2000, n. 1132).

Ciò posto, le restanti censure, là dove inammissibilmente generiche (e anche poco intelligibili come quelle sugli interessi ultralegali, ovvero non calibrate sulla effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, ma ripetitive delle proprie tesi difensive, come quelle avverso la reiezione della domanda riconvenzionale di danni) oppure nuove (come quelle sulla mancata comunicazione degli estratti conto, senza che si dia contezza della relativa rituale proposizione nel giudizio di primo grado) vertono, in ogni caso (e in via comunque assorbente), sulla valutazione dei fatti e delle prove effettuata dal giudice del merito, neppure investita da censure alla luce dell'unico vizio attualmente veicolabile in sede di legittimità, ossia l'omesso esame di fatto decisivo e discusso tra le parti, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo vigente applicabile *ratione temporis* al presente giudizio.

Il ricorso va, dunque, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

pqm

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore della società controricorrente, in Euro 7.500,00, per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.